



Comune di Varallo Pombia

PROVINCIA DI NOVARA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 74

Inviata ai Capigruppo Cons. il _____

Prot. 0

OGGETTO:

AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A STARE IN GIUDIZIO ED A RAPPRESENTARE L'ENTE NEL PROCEDIMENTO CONTENZIOSO TRIBUTARIO PROPOSTO DALL'AZIENDA AGRICOLA LA GHIRLANDINA S.R.L. AVVERSO L'INGIUNZIONE FISCALE I.C.I. N. 1/2013 PER GLI ANNI DAL 1993 AL 2008 EMESSO DAL COMUNE DI VARALLO POMBIA.

L'anno duemilatredici addì ventiquattro del mese di luglio alle ore tredici e minuti zero nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. PILONE ALBERTO - Sindaco	Sì
2. DE GALEAZZI BARBARA - Vice Sindaco	Sì
3. SARTORE MATTEO - Assessore	Sì
4. SCORRANO MARIKA GIOVANNA ROSALIA - Assessore	Sì
Totale Presenti:	4
Totale Assenti:	0

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale Dott. DI ROSOLINI SALVATORE, che provvede alla redazione del presente verbale.

Il Sig. PILONE ALBERTO nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 74 del 24/07/2013

OGGETTO:

AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A STARE IN GIUDIZIO ED A RAPPRESENTARE L'ENTE NEL PROCEDIMENTO CONTENZIOSO TRIBUTARIO PROPOSTO DALL'AZIENDA AGRICOLA LA GHIRLANDINA S.R.L. AVVERSO L'INGIUNZIONE FISCALE I.C.I. N. 1/2013 PER GLI ANNI DAL 1993 AL 2008 EMESSO DAL COMUNE DI VARALLO POMBIA.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il ricorso presentato dall'Azienda Agricola La Ghirlandina S.r.l., mediante il quale la ricorrente ha contestato l'asserita illegittimità dell'atto di ingiunzione fiscale I.C.I. n. 1/2013 emesso dal Comune di Varallo Pombia per gli anni dal 1993 al 2008;

RITENUTO, sulla base di elementi assunti presso l'Ufficio Tributi del Comune, che gli avvisi di accertamento I.C.I. emessi dal Comune per gli anni dal 1993 al 2008 e posti alla base di tale ingiunzione fiscale siano legittimi e giuridicamente fondati, come ribadito dalle sentenze sia di merito che di legittimità passate in giudicato, per cui le contestazioni sollevate nei confronti dell'ingiunzione fiscale con cui è stato richiesto il pagamento delle relative somme debbano essere considerate palesemente pretestuose;

VISTO l'art. 11, comma 3 D.Lgs. 546/1992, come modificato dall'art. 3-bis D.L. 31 marzo 2005 n. 44, convertito in L. 31 maggio 2005 n. 88, in vigore dal 1° giugno 2005, relativo alla capacità di stare in giudizio dell'Ente locale;

CONSIDERATO che tale norma dispone che *«l'ente locale nei cui confronti è proposto il ricorso può stare in giudizio anche mediante il dirigente dell'ufficio tributi, ovvero, per gli enti locali privi di figura dirigenziale, mediante il titolare della posizione organizzativa in cui è collocato detto ufficio»*;

VISTO altresì l'art. 48 D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico in materia di ordinamento degli Enti Locali) in merito alle competenze della Giunta Comunale;

VISTE le sentenze del 30 maggio 2000 n. 7190, del 9 febbraio 2000 n. 1442 e del 10 ottobre 1992 n. 11064, con le quali la Corte di Cassazione ha ripetutamente sostenuto che la competenza a decidere l'instaurazione di un giudizio da parte di un ente locale o la resistenza in giudizio dello stesso spetta alla Giunta comunale;

RITENUTO che, pur a fronte delle modifiche apportate all'art. 11, comma 3 D.Lgs. 546/1992 dall'art. 3bis D.L. 31 marzo 2005 n. 44, convertito in L. 31 maggio 2005 n. 88, tale deliberazione della Giunta Comunale rimanga comunque necessaria per legittimare la costituzione in giudizio del Comune, ovvero l'instaurazione di un diverso giudizio da parte dell'Ente;

RITENUTO, pertanto, necessario provvedere a costituirsi in giudizio avverso il suddetto ricorso, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 546/1992, ai fini di salvaguardare la pretesa impositiva dell'Ente;

RITENUTO altresì opportuno affidare la rappresentanza del Comune all'Avv. Maurizio Fogagnolo del Foro di Ivrea, esperto in materia di tributi locali che ha seguito i precedenti gradi di giudizio relativi ai ricorsi proposti dall'Azienda Agricola La Ghirlandina contro gli avvisi di accertamento I.C.I. emessi dal Comune per gli anni dal 1993 al 2008;

VISTO in tal senso il preventivo inviato dal professionista e ritenuto lo stesso confacente alle esigenze dell'Ente;

VISTI i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 267/2000, rispettivamente dal:

- responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica;
- responsabile del servizio ragioneria in ordine alla regolarità contabile;

CON VOTI unanimi espressi nei modi di legge;

D E L I B E R A

DI AUTORIZZARE la costituzione in giudizio del Comune, in tutti i gradi, sia come parte resistente sia come parte attrice in appello o interveniente, fino all'eventuale ricorso per Cassazione, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 546/1992, nel procedimento contenzioso tributario proposto dall'Azienda Agricola La Ghirlandina S.r.l. contro l'Ente, in quanto l'atto di ingiunzione fiscale n. 1/2013 emesso dal Comune appare legittimo e giuridicamente fondato;

DI DARE ATTO che il Comune sarà rappresentato in giudizio, previa delega da rilasciarsi da parte del Sindaco, dall'Avv. Maurizio Fogagnolo del Foro di Ivrea, eleggendo domicilio, a tal fine, presso il suo studio in Ivrea, Vicolo Cerai n. 3, ed a cui dovranno essere attribuiti tutti i poteri di legge, ivi compreso quello di farsi sostituire, rinunciare alla lite, transigere e conciliare.

DI RIMANDARE al Funzionario Responsabile l'adozione del relativo provvedimento di spesa, sulla base del preventivo acquisito agli atti.

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4 D.Lgs. 267/2000.

Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono ai sensi dell'art.49, 1° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i pareri di cui al seguente prospetto:

Parere	Esito	Data	Responsabile (firmato digitalmente)
Servizio economico / finanziario - Contabile	Favorevole	24/07/2013	DI ROSOLINI SALVATORE
Servizio economico / finanziario - Tecnico	Favorevole	24/07/2013	DI ROSOLINI SALVATORE

Il presente verbale viene così sottoscritto digitalmente:

Il Sindaco
F.to : PILONE ALBERTO

Il Segretario Comunale
F.to : Dott. DI ROSOLINI SALVATORE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia informatica del presente verbale viene pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 05/08/2013 al 20/08/2013 come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Varallo Pombia, lì 05/08/2013

Il Segretario Comunale
F.to Dott. DI ROSOLINI SALVATORE

Copia cartacea conforme al documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005.

Lì, _____

Il Segretario Comunale
Dott. DI ROSOLINI SALVATORE

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _____

Decorsi i 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell' Art. 134 comma 3° del D. Lvo 267/2000

Varallo Pombia, lì

Il Responsabile Ufficio Segreteria
Salvatore Di Rosolini